

Comune di Empoli**Regolamento di Polizia Mortuaria***approvato con delibera del C.C. n. 44 del 17/03/1983***Art 1 - Finalità delle norme**

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D P,R 21 Ottobre 1975 n 803, e di ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente, tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico ed alle misure profilattiche relative al servizio di custodia e di pulizia dei cimiteri Comunali e di quelli privati, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri

Art 2 - Competenza del servizio

Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo dei Funzionari Medici all'uopo preposti dalla Unità Sanitaria locale, dei medici necroscopi, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del comune e della Unità Sanitaria Locale, al servizio stesso anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria

Art, 3 - Denuncia dei cadaveri

Ogni caso di morte deve essere denunciato all'ufficiale dello Stato civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- anche da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi
- L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti - All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'articolo 140 del R D 9 luglio 1939, n 1238, nell'ordinamento dello Stato Civile

Art 4 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico e privato un cadavere è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione

Art 5 - Denuncia della causa di morte

I medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al sindaco la malattia che, al loro giudizio, ne sarebbe stata la causa Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nudi di radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art 100 del decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1964, n 185 Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'istituto centrale di Statistica La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario statistiche Per la denuncia, della causa di morte nei casi previsti dal quarto precedente comma, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D P R 21 ottobre 1975 n 803

Art. 6 - Registro dei decessi

Per conto del Comune e a cura della Unità Sanitaria Locale, presso l'Unità Operativa igiene Pubblica e del Territorio, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato "un registro annuale con l'elenco dei deceduti e l'indicazione della causa di morte

Art 7 - Accertamenti necroscopici

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale o da altro sanitario nominato dal Sindaco Negli ospedali la funzione, di medico necroscopo è svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico da lui delegato I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile sanitario della Unità Operativa Igiene Pubblica e del Territorio della Unità Sanitaria Locale o da un suo delegato ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'ari, 365 del codice penale

Il medico necroscopo ha compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art -141 La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 del D P R, n 803 del 21 ottobre 1975 A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte

Art 8 - Referto ali autorità giudiziaria

Il sanitario che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'ari 365 codice penale e dell'art 4 Codice procedura penale In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento

Art 9 - Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa limane, che ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti dall'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura

Art 10 - Autorizzazione per la sepoltura

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dallo Ufficiale di Stato Civile, a nonna dell'ari 141 del R D 9 7 1939, n 1238 sullo stato civile

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria previsto dall'articolo precedente

Su richiesta dei familiari del defunto o di persona da essi incaricata, trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo art 14 ed ove non ricorrano i casi previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo art 31, il Sindaco o, d'ordine del Sindaco, i Funzionari Medici all'uopo preposti dalla Unità Sanitaria Locale autorizzano la chiusura e il trasporto del feretro

Nei giorni festivi tale autorizzazione, come pure le certificazioni previste dall'ari 31 e dal secondo e terzo comma dell'art 14, con eccezione del caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, può essere rilasciata anche dai sanitari in servizio presso la Guardia Medica

Art 11 - Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art 74 del regio decreto 9 luglio 1939 n 1238 sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età d i gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi permessi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto domanda di seppellimento al Funzionario Medico all'uopo preposto dall'Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto

Art 12 - Seppellimenti senza prescritta autorizzazione

Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica

Art 13 - Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- 1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testimoni dovrà essere autenticata gratuitamente a norma della Legge 6 1 1968 h 15;
- 2) certificato in carta libera 'del medico curante e del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione di nulla osta dell'autorità giudiziaria

Per la cremazione devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del DPR 803 del 21 ottobre 1975 ed autorizzati ai sensi dell'art. 343 del T UL^S emanato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n 1265 e successive modificazioni

Art. 14 - Periodo di osservazione

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, ne essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione o quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Funzionario medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale, il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

Art. 15 - Modalità per l'osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale

Art 16 - Depositi di osservazione

Nel cimitero è predisposto un apposito locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Art. 17 - Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti conservativi

Le autopsie, salvo quelle ordinate dalla Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale, con l'osservanza delle norme prescritte di seguito

Art. 18 - Riscontro diagnostico

Patti alvi i poteri, in materia dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9,69,74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica da parte del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale della scheda di morte.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 19 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933 n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma di legge, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti e gli organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca, sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedali che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempre che nulla osti da parte degli aventi titolo.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

Il Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

Art. 20 - Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957 n. 235 e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

Art. 21 - Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere

Le autopsie, anche se ordinate dalla autorità giudiziaria a norma dell'art. 10 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale, della scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva il medico

curante deve dare- d'urgenza comunicazione al Sindaco o al Funzionario medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni fissate. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti sotto il controllo del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato;

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto. L'imbalsamazione dei cadaveri, portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a niente degli articoli 9 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185

Art. 22 - Deposizione del feretro

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere deve essere rimosso dal letto e deposto nel feretro

Il cadavere deve essere vestito o quanto meno avvolto in un lenzuolo. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere spostato nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 23 - Obbligo del feretro individuale

Nella cassa non può essere deposto più di un cadavere e ciò vale anche per le salme esumate provenienti da altri cimiteri e destinate in tombe e loculi. Madre e neonato morti all'atto del parto possono essere rinchiusi nello stesso feretro

Art. 24 - Qualità e caratteristiche dei feretri

I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

- A) PER LE INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2,5

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore

- B) PER LE TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori comune. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa

- C) PER IL TRASPOSTO ALL'ESTERO O FUORI COMUNE, le salme devono essere rinchiusi in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare

- D) Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco: a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. Il fondo della

cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa Il coperchio della cassa dovrà essere formato una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm ,il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune, che disti non più di 25 km salvo che il caso previsto dall'art 23 del D P R n 803 del 21 ottobre 1975 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo

Art. 25 - Chiusura del feretro

L'incarnato che esegue la chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro è stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui all'articolo precedente La dichiarazione di cui sopra viene allegata al permesso di sepoltura

Art 26 - Trasporto di cadaveri

Salvo il caso previsto dal successivo art. 28, il trasporto e la consegna dei cadaveri al cimitero viene effettuato a pagamento con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal DPR 21 ottobre 1975, n 803 e riconosciuti idonei dai Funzionari Medici dell'Unità Sanitaria Locale, all'uopo incaricati

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale

Art 27 - Tariffe e modalità del trasporto

Le tariffe di noleggio e le modalità di trasporto sono stabilite dall'Amministrazione comunale, il corteo deve, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al Cimitero e direttamente dall'abitazione al Cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose

Gli orari per il trasporto sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, comunque fra l'alba ed il tramonto

Art 28 - Casi di gratuità del trasporto

Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune nel caso di persone morte in stato di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico

In tale caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ed altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto

Art 29 - Autorizzazione all'incaricato del trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero

Art 30 - Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposita ordinanza

Art 31 - Trasporto di salma fuori Comune

Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento
Chi chiede il trasporto di salma fuori del Comune deve farne domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e nulla osta del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale che restano allegati all'atto di autorizzazione

L'incaricato del trasporto dovrà essere munito della autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore

Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita

Per le salme provenienti da altri Comuni il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.

All'arrivo al cimitero il personale accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato

Art 32 - Trasporto di salme da e per l'estero

Per il trasporto di salme da e per l'estero si applicano le norme previste dagli artt. 26, 27 e 28 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti

Art 33 - Deceduti per malattie infettive

Per i morti di malattie infettive - diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria Locale

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse di cui all'elenco previsto dal primo comma

Art 34 - Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune

Per il trasporto fuori Comune nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F U

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione

Art 35 - Trasporti di salme per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto alla autorizzazione del Sindaco

Art. 36 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco

Art 37 - Trasporto ossa umane e resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm, 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto
Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l' identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti

Art 38 - Cimiteri comunali

Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero comunale del Capoluogo e cimiteri distaccati per le frazioni Per la costruzione, ampliamento, sistemazione di cimiteri comunali si osservano le disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria 21 ottobre 1975 n 803

Art 39 - Ammissione nel cimitero

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate

Art. 40 - Vigilanza sull'ordine e manutenzione

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco
I Funzionari Medici preposti alla Unità Sanitaria Locale vigilano e controllano il funzionamento dei cimiteri, propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

Art. 41 - Addetti ai servizi cimiteriali

La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale previsto dalla pianta organica del Comune Il personale viene organizzato in turni in maniera da garantirà il regolare svolgimento di tutte le operazioni legate ai cimiteri
Il personale, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta e inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo o le altre indicazioni necessario ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.;

Art. 42 - Registro cimiteriale

Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi
Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero

Art. 43 - Camera mortuaria

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento
La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie coperta del cimitero
Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite in lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento
La camera deve essere munita di acqua corrente con lavandino Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante

Art. 44 - Sala per autopsie

In almeno uno dei cimiteri comunali è situata una sala per autopsie. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria, nel posto meglio illuminato ed adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale o altro materiale ben levigato o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

Art. 45 - Ossario comune

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 46 - Planimetria dei cimiteri

I cimiteri comunali hanno una planimetria in scala 1:500 da cui risultano i vari settori di seppellimento per inumazione di salme in fosse comuni, fosse private e per costruzione di sepolcri. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate. Il settore riservato ai campi di inumazione deve superare di almeno 1/10 il fabbisogno di area prevista per il decennio, calcolato in base ai dati dell'ultimo decennio. Nei cimiteri possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli, di feti e prodotti abortivi.

Art. 47 - Specie delle sepolture

Le sepolture possono essere comuni e private e si distinguono per inumazione e per tumulazione. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie (fosse private) o tumuli, nicchie, loculi, ecc. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una somma stabilita nell'allegata tariffa. Le sepolture private possono avere il carattere di inumazione ovvero essere costruite per tumulazione di salme. L'Amministrazione comunale può costruire speciali colombari con loculi, nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla allegata tariffa.

Art. 48 - Riserva dell'area destinata alle inumazioni

Nella determinazione della superficie destinata alle inumazioni non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 49 - Utilizzazione dei campi di inumazione

Nei campi di inumazione per fosse comuni o private l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di "continuità".

Art. 50 - Cippi indicativi delle fosse

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 51 - Escavazione e ricolmo delle fosse

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art 52 - larghezza delle fosse

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m, 2) la lunghezza di m, 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

Art. 53 - Fosse comuni

I campi destinati a fosse comuni da cedere gratuitamente a chi non richiede fosse o aree a tempo determinato saranno ubicati in zone idonee per struttura geologica e mineralogica. Detti campi sono divisi in tanti riquadri quanti ne occorrono, per assicurare la rotazione decennale delle sepolture ed utilizzati cominciando dalla estremità di ciascun riquadro.

Art. 54 - Sepolture private

Le sepolture private, salvo per diritti acquisiti prima della entrata in vigore del presente regolamento o dietro diversa deliberazione della giunta Municipale per ragioni particolari ed eccezionali, possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo per la durata massima di anni 50 di loculi ossario predisposti dal Comune;

La tumulazione di salme è consentita solo negli appositi loculi costruiti dal Comune, in ogni loculo può essere tumulata una sola salma, fatta eccezione per il caso di madre e figlio morti all'atto del parto.

Le casse destinate alla tumulazione devono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo.

Art. 55 - Modalità per la concessione

Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune.

Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta e provvedere al pagamento della tariffa prevista. Le tariffe vengono stabilite dal Consiglio comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità.

La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dell'apposito atto di concessione, quando è previsto.

In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art.56 - Concessione dei loculi

La concessione di loculi per sepoltura privata viene fatta solo a decesso avvenuto di colui cui è destinata. In tale caso può essere richiesta la concessione anche di un secondo loculo, da intestare a persona vivente o da mantenere a disposizione della famiglia.

Soltanto in casi eccezionali, ove sia accertato che trattasi di persona che vive sola e priva di parenti stretti, in cagionevole stato di salute, il Sindaco può autorizzare la concessione di loculi a persona vivente.

Art. 57 - Diritto d'uso dei loculi

Il diritto d'uso dei loculi è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. Non può pertanto essere ceduto ad altri in alcun modo né per qualsiasi titolo.

La concessione si estingue ed il loculo ritornerà nella più ampia disponibilità del Comune qualora, essendo trascorsi cinque anni dalla morte della persona per la quale è stata fatta la concessione, o non sia stato occupato con la salma di detta persona.

Art. 58 - Doveri del concessionario di sepoltura

Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale.

Art. 59 - Caratteristiche dei loculi

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere uno spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni ripieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15 sempre intonacata nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 60 - Loculi ossari

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ordinarie e che le famiglie non intendessero mandare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari ove questi esistano. In ogni loculo ossario non possono essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Art. 61 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri

Per la costruzione delle cappelle private e gentilizie fuori del cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, contemplate dall'art. 340 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, occorre l'autorizzazione del prefetto sentito il Consiglio provinciale di sanità. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla Commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionate al rilascio della licenza edilizia nel rispetto del piano urbanistico.

Art. 62 - Tumulazioni in cappelle private o gentilizie

Per la tumulazione nelle cappelle private e gentilizie di cui all'art. precedente, oltre l'autorizzazione al seppellimento occorre il nulla osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

I Comuni non possono, sotto alcuna forma, imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private o gentilizie.

Art. 63 - Requisiti delle cappelle fuori del cimitero

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 803/1975 per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dalla entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Art. 64 - Tumulazioni fuori del cimitero

A norma dell'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'Interno, sentito il Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità,

può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento. Detta tumulazione può essere concessa per speciale onoranza, alla memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemeritenze.

Art. 65 - Ornamento delle tombe

Lapidi, croci, epigrafi od altri segni funerari da apporre sulle fosse del campo comune o ai loculi devono essere di caratteristiche forme e contenuto conformi a modelli tipo approvati dalla Giunta Comunale. Ogni variazione a tali modelli tipo deve essere preventivamente approvata dalla Giunta Comunale.

Sono comunque proibiti lastroni in pietra, in marmo, cemento o qualsiasi altro materiale a copertura delle fosse d'inumazione.

Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a 20 cm.

Art. 66 - Apposizione di lapidi - costruzione

Per l'esecuzione di lavori nel cimitero si dovrà ottenere l'autorizzazione del Sindaco o di chi per esso.

I progetti per la costruzione di tombe, i monumenti funebri, le sepolture private debbono ottenere oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso anche il parere della Commissione comunale per l'edilizia.

Art. 67 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.

E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o ad altro luogo autorizzato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 68 - Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla sorveglianza del cimitero.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruzione baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 69 - Orario di lavoro

Il Sindaco può fissare particolari orari per l'esecuzione dei lavori all'interno dei cimiteri.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo concessione di speciali autorizzazioni, quando si tratti di opere urgenti che non ammettono deroghe.

Art. 70 - Esumazione ordinaria

Le esumazioni ordinarie si seguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il fumo di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il fumo di rotazione e se anche con tale provvedimento lo scopo non sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dagli addetti ai servizi cimiteriali.

Art. 71 - Esumazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Medico all'uopo preposto dalla U S L e del custode.

Art. 72 - Divieto di esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 73 - Deposito delle ossa esumate

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero

Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e la esumazione ripetuta dopo un periodo di anni 5.

Art. 74 - Avvisi di scadenza

L'Amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire, indicando che l'esumazione viene eseguita per tutte le concessioni in scadenza e per tutte le fosse comuni concesse nel decennio precedente.

Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio servizio cimiteriale comunicando il loro preciso indirizzo.

Art. 75 - Estumulazione

Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro.

Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma, su richiesta degli interessati i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in loculo al momento della tumulazione.

Gli addetti ai cimiteri sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria e ai Funzionari Medici all'uopo incaricati dalla Unità Sanitaria Locale chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice penale.

Art. 76 - Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti ed inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero.

Sia nelle esumazioni, sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 77 - Recupero oggetti preziosi e ricordi

I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima della esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 78 - Disponibilità dei materiali

Ove gli interessati non curino il recupero dei materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni, in sistemazione di tombe di persone povere.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportuna mente privati degli eventuali segni funebri sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Art. 79 - Orario

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Art. 80 - Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del cimitero
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto

Art. 81 - Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, dalla chiesa cattolica o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate

Art. 82 - Circolazione di veicoli

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile. Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

Art. 83 - Comportamento del pubblico nel cimitero

All'interno del cimitero è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi e comunque obbligo rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi, o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- j) chiedere l'elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- k) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 84 - Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali

A parte quanto stabilito dall'art. 41, gli addetti ai servizi cimiteriali sono tenuti anche a:

1. provvedere all'escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme;
2. provvedere alla esumazione ed alla estumulazione;
3. provvedere a raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati e a bruciare nell'interno del cimitero stesso i resti dei feretri e degli indumenti;
4. tenere aggiornata, con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
5. verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art. 66 e 65 e vietare all'interno dei cimiteri l'esecuzione di ogni altro lavoro, in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco o della Giunta;
6. provvedere alla pulizia dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona circostante, nonché alla coltivazione delle piante, siepi e fiori collocati nell'interno del cimitero stesso e lungo il viale di accesso;
7. custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
8. assistere gli incaricati alle autopsie che vengono effettuate nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
9. segnalare all'ufficio comunale i danni e le relative riparazioni che si rendono necessario sia alla proprietà comunale che alle sepolture private;
10. segnalare al Funzionario Medico all'uopo preposto dalla Unità Sanitaria locale ogni deficienza che venisse riconosciuta dal punto di vista sanitario;
11. denunciare all'Ufficio comunale qualsiasi manomissione che avvenisse del cimitero.

Art. 85 - Soppressione dei cimiteri

La soppressione di un cimitero per ragioni di dimostrata necessità o che non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente regolamento, dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D P R 21 ottobre 1975 n 803 viene proposta dalla Giunta al Consiglio comunale ed approvata ed eseguita con le modalità previste dagli artt 97,98, 99,100 del D P R 803/75 e da altre eventuali vigenti disposizioni in materia.

Art.86 - Sanzioni

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato, contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria, emanato con D P R n 803 del 21 ottobre 1975, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge n 689 del 21 11 1981 in merito all'art. 107 del testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383.

La mancata osservanza, da parte delle persone autorizzate, di quanto previsto dall'art 25 comporta anche la cancellazione del responsabile dal registro previsto allo stesso articolo.

Art. 87 - Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia, pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento comunale e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi tutori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P R. n 803 del 21 ottobre 1975 e nel T.U.L.S. 27 luglio 1934 n 1265.